

STATUTO DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

TITOLO I

NATURA, AMBITO DI OPERATIVITÀ E SCOPI DELL'ENTE

Art. 1

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta "I. Altara", (di seguito Istituto) è Ente sanitario dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica, ai sensi del D. Lgs. 30/06/1993 n. 270 e delle leggi Regionali del Piemonte 6 ottobre 2014 n. 13, della Liguria 9 agosto 2013 n. 29 e della Valle d'Aosta 29 ottobre 2013 n. 15.

L'Istituto opera nel quadro delle attività di tutela della salute esercitate dal Servizio Sanitario Nazionale.

L'Istituto svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali. Attraverso le attività di accertamento della salubrità dei prodotti di origine animale e vegetale concorre ad affermare la sicurezza alimentare quale diritto di tutti i cittadini, da ricercare in un quadro di sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale, sociale ed economico.

L'Istituto è strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, opera nell'ambito degli obiettivi e indirizzi programmatici delle Regioni in coerenza con la legislazione vigente, assicurando le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di sanità pubblica veterinaria e, comunque, di tutte quelle ad esso demandate dalle leggi.

Art. 2

L'Istituto ha la sede legale in Torino ed è articolato sul territorio delle tre Regioni in sezioni provinciali.

L'Istituto adotta un proprio logo costituito da un rettangolo azzurro attraversato da un triangolo isoscele bianco con vertice nell'angolo in basso a sinistra e base nell'angolo in alto a destra. Il rettangolo è circondato dalla scritta "Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta I. Altara".

L'Istituto garantisce sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta l'espletamento delle funzioni di igiene e sanità pubblica veterinaria, necessarie ad assicurare un rapporto tecnico funzionale con le strutture delle Aziende Unità Sanitarie Locali e con altre strutture ed enti individuati dalle Regioni e dal Ministero della Salute e secondo modalità dalle stesse definite.

L'istituzione di nuove sezioni provinciali o l'eventuale soppressione di quelle esistenti è approvata dal Direttore Generale, riconoscendo l'autonomia organizzativa prevista dalle leggi regionali che attuano il D. Lgs. n. 106/2012, previa un'intesa preventiva con la Regione interessata territorialmente dal provvedimento di riorganizzazione e l'informazione preventiva al Consiglio di Amministrazione per l'espressione di un parere non vincolante.

L'organizzazione interna ed il funzionamento sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi secondo i principi di autonomia organizzativa dell'Istituto e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 106 del 28 giugno 2012.

L'Istituto promuove e definisce rapporti di collaborazione finalizzati allo sviluppo delle attività di ricerca ed al miglioramento dei servizi erogati con le Università e gli Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché con Enti Pubblici e privati.

TITOLO II

COMPITI

Art. 3

L'Istituto, secondo i principi di legittimità, trasparenza, imparzialità, regolarità, correttezza, efficacia, efficienza ed economicità, adottando criteri e metodi che individuano nella organizzazione aziendale un processo ed un mezzo per ottimizzare l'organizzazione produttiva, finalizzata al conseguimento degli obiettivi primari di tutela della salute e di ricerca, in coerenza con i principi di cui all' art.1, svolge in via primaria i seguenti compiti:

- a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive diffuse degli animali;
- b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
- c) accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi risanamento ed eradicazione;
- d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti, delle produzioni zootecniche, benessere animale, supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
- e) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
- f) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, benessere animale, igiene degli alimenti di origine animale/vegetale mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
- g) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale/vegetale;
- h) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;
- i) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo della salubrità degli alimenti di origine animale/vegetale e dell'alimentazione animale;
- j) formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso altri istituti e nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale;
- k) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'Università, per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale di veterinari e di altri operatori;
- l) effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con Università e Istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati fatta salva la preminenza delle attività istituzionali;
- m) assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalle Regioni o dallo Stato;
- n) cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri, previa opportune intese con il Ministero della Salute e le Regioni;

- o) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;
- p) consulenza e assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali, a supporto dell'Autorità competente (Regioni ed ASL);
- q) ricerca e monitoraggio su applicazioni biotecnologiche e loro impatto su ambiente, salute umana e benessere animale.

Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali, di cui ai commi precedenti, l'Istituto può stipulare convenzioni o contratti di consulenza e per la fornitura di servizi e l'erogazione di prestazioni a soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 16 della L.R. del Piemonte 6 ottobre 2014 n. 13. Per le prestazioni erogate a titolo oneroso si fa riferimento al tariffario definito e aggiornato periodicamente dalla Regione Piemonte con proprio provvedimento, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, nel rispetto delle indicazioni ministeriali.

L'Istituto opera inoltre come strumento tecnico-scientifico delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta nonché del Ministero della Salute nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalle Regioni.

L'Istituto svolge ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili.

Mediante convenzioni l'Istituto può svolgere attività di supporto tecnico-scientifico e di stage nei corsi di laurea in medicina veterinaria e nei profili sanitari previsti dai contratti nazionali, nelle scuole di specializzazione, nei dottorati di ricerca e nei master.

L'Istituto assume la qualità come elemento strategico del proprio sviluppo, a tal fine adegua costantemente le proprie strutture e i propri servizi ai requisiti strutturali e di funzionamento previsti dalla normativa vigente sulla qualità dei servizi, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle buone pratiche di laboratorio ed all'accreditamento delle prove previste nei piani nazionali e regionali di controllo ufficiale su alimenti e mangimi.

TITOLO III

PRODUZIONI

Art. 4

L'Istituto, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.

L'Istituto, su incarico del Ministero della Salute o delle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, può provvedere alla preparazione e distribuzione di medicinali e prodotti per la profilassi e ad altri interventi di sanità pubblica veterinaria.

D'intesa con le regioni competenti, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale può associare l'Istituto ad altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

TITOLO IV
PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 6 ottobre 2014 n. 13 e dai beni che successivamente pervengano all'Istituto medesimo per donazione o altro titolo.

In caso di scioglimento dell' Ente il patrimonio viene devoluto alle Regioni di competenza.

TITOLO V
FINANZIAMENTO

Art. 6

Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

- a) dai finanziamenti assegnati dallo Stato a norma delle leggi vigenti;
- b) dalle Regioni e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
- c) dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario ai sensi della normativa vigente;
- d) dai proventi derivanti dalle prestazioni e servizi resi a favore di soggetti pubblici e privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private se non rientranti nei compiti di istituto
- e) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati al precedente art. 3;
- f) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
- g) dai redditi del proprio patrimonio;
- h) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
- i) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;
- j) da proventi diversi stabiliti con atti degli Organi regionali del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta;
- k) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto, ivi compresi contributi comunitari e nazionali relativi a progetti e ricerche.

TITOLO VI
ORGANI DELL'ENTE

Art. 7

Sono organi dell'Istituto:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Direttore Generale
- c) il Collegio dei Revisori.

TITOLO VII
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 8

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri dei quali uno designato dal Ministro della Salute, uno nominato dalla Regione Piemonte, uno dalla Regione Liguria e uno dalla Regione Valle d'Aosta.

Non possono essere nominati nel Consiglio di Amministrazione:

- a) i membri del Parlamento nazionale e di quello Europeo, i membri dei Consigli e delle Giunte Regionali delle regioni interessate;
- b) coloro che hanno rapporti commerciali e di servizio con l'Istituto;
- c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art.1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;
- d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali vietino di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti dalla Regione;
- e) coloro per i quali la normativa nazionale stabilisce altre cause di incompatibilità, decadenza, inconfiribilità dell'incarico e comunque ostative alla nomina dei componenti.

In caso di cessazione anticipata di un componente, il Consiglio di Amministrazione la segnala al Presidente della Giunta della Regione Piemonte o al Ministero della Salute, che provvedono alla sostituzione.

Il nuovo nominato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione compete l'indennità di carica nella misura stabilita di concerto fra le tre Regioni e compete altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell'incarico limitatamente all'esercizio delle funzioni istituzionali rese nell'interesse dell'ente, secondo i criteri previsti per i dirigenti dell'Amministrazione regionale del Piemonte.

Art. 9

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non più di una volta.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta lo richiedano uno dei tre Presidenti delle Giunte Regionali o su richiesta di almeno due dei componenti del Consiglio di Amministrazione stesso, indicando gli argomenti da trattare.

La convocazione alle sedute del Consiglio è disposta dal Presidente, con preavviso di almeno 7 giorni, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, facendo fede la data del timbro postale di partenza. Le convocazioni possono essere inoltrate anche con altro mezzo purché sia possibile attestare l'avvenuto ricevimento. La convocazione alle sedute consiliari deve essere firmata dal Presidente e deve contenere l'indicazione di ora, data e luogo della riunione, l'ordine del giorno, con la specificazione degli argomenti da trattare.

In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria alle sedute è disposta con preavviso di almeno 2 giorni ed inoltrata con modalità telematica.

Con le stesse modalità il Presidente può inoltrare un ordine del giorno integrativo, almeno 48 ore prima della riunione. Il Consiglio, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti in ordine del giorno.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno deve essere trasmessa almeno due giorni lavorativi antecedenti la data fissata per il Consiglio.

Alle Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione viene data pubblicità tramite pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore Generale con funzione consultiva. Il Direttore Generale fornisce al Consiglio di Amministrazione il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo.

Il Direttore amministrativo garantisce le funzioni di segreteria. Può essere presente il Presidente del Collegio dei Revisori o un suo delegato.

La convocazione alle sedute consiliari deve essere inoltrata, oltre che ai consiglieri, anche al Direttore Generale, al Direttore amministrativo e al Presidente del Collegio dei Revisori.

In assenza del Presidente, il Consiglio è presieduto dal Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza dei presenti e con la presenza di almeno tre componenti. Gli atti di cui all'art.13 lett. a) b) c) d) e) sono approvati a maggioranza qualificata con almeno tre voti favorevoli.

A parità di voti, il voto del Presidente è decisivo.

Le votazioni si svolgono per appello nominale o, quando si tratti di questioni concernenti persone, a scrutinio segreto.

Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente, per la predisposizione o modifica dello Statuto, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti i componenti.

I Consiglieri non possono intervenire a discussioni o deliberazioni, nè prendere parte ad atti o provvedimenti che concernono loro personali interessi o quelli di parenti o affini sino al secondo grado, ovvero interessi di società o enti di cui siano amministratori.

Sono esclusi dal computo per la validità delle riunioni e per l'approvazione di deliberazioni, i Consiglieri che devono astenersi a norma del comma precedente.

Art. 10

Avvenuta la nomina dei nuovi consiglieri, il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte provvede alla convocazione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

La seduta nella quale si procede all'insediamento del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Consigliere più anziano di età. Durante la prima seduta vengono eletti il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 11

I membri del Consiglio di Amministrazione cessano anticipatamente dalla carica in caso di:

- a) formali dimissioni volontarie

- b) incompatibilità non rimossa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della relativa causa
- c) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 31 dicembre 2012 n. 235
- d) assenza ingiustificata per tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Le formali dimissioni di un consigliere non possono essere ritirate dopo che il Consiglio di Amministrazione ne abbia preso atto.

Entro cinque giorni dalla conoscenza del verificarsi di una delle suddette ipotesi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto convoca il Consiglio per la presa d'atto. Il Consiglio di Amministrazione informa il Presidente della Giunta Regionale del Piemonte per gli adempimenti di competenza.

Analoga procedura deve essere seguita in caso di impedimento permanente di un consigliere all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 12

Il consiglio di amministrazione, anche su proposta del Ministro della salute, può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione Piemonte di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze nel caso di:

- a) gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
- b) chiusura del conto economico con una perdita superiore al venti per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi;
- c) impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione o situazioni che compromettono il regolare funzionamento dell'Istituto.

Con il provvedimento che scioglie il Consiglio decade il direttore generale e viene nominato - di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta e d'intesa con il Ministro della salute - un commissario straordinario con il compito di rimuovere le irregolarità e sanare la situazione di passività, sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell'attività dell'Istituto.

Nel rispetto delle competenze assegnate dalla normativa di riferimento, il Consiglio di Amministrazione, promuove tutte le attività volte al perseguimento degli scopi assegnati secondo i principi indicati dallo Statuto.

In particolare:

- a) predisporre lo Statuto e le sue eventuali revisioni, uniformandolo alla normativa vigente;
- b) adotta, su proposta del Direttore Generale, il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) adotta il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, predisposto dal Direttore Generale;

d) approva il bilancio economico preventivo annuale, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, che si conclude con il relativo parere; corredato inoltre da una nota illustrativa che espliciti i criteri impiegati nell'elaborazione dello stesso, nonché da un piano che definisca gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento, predisposti dal Direttore Generale;

e) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore Generale, corredato dalla relazione del Collegio dei Revisori, che si conclude con il relativo parere.

Entro dieci giorni dall'adozione, il Consiglio di Amministrazione trasmette i provvedimenti di cui alle lettere a) b) c) d) e) contemporaneamente alle Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'approvazione.

f) definisce, sulla base delle programmazioni nazionale e regionali, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale;

g) definisce con cadenza annuale, sulla base delle programmazioni risultanti dagli atti delle Giunte delle Regioni interessate, gli obiettivi gestionali da assegnare al Direttore Generale;

h) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore Generale con gli indirizzi dei piani sanitari regionali inviando le proprie osservazioni alle Giunte Regionali e al Direttore Generale;

i) valuta sulla base degli obiettivi prefissati la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore Generale, trasmettendo le relative osservazioni ai Presidenti delle Regioni e al Direttore generale; conseguentemente decide in ordine ai compensi di cui all'art. 6 c.7 dell'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 6 ottobre 2014 n. 13;

j) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'associazione con altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;

k) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine alle variazioni relative al patrimonio immobiliare che determinino modifiche alla individuazione della sede dell'ente o delle sedi delle sue sezioni periferiche ovvero incidano sull'articolazione territoriale dei servizi;

l) esprime parere preventivo sulla proposta del Direttore Generale in ordine all'istituzione o alla soppressione di sezioni provinciali;

m) stabilisce il corrispettivo dei componenti del Collegio dei Revisori secondo quanto previsto dalla normativa;

n) provvede alle designazioni dei rappresentanti dell'Istituto nei casi di competenza;

o) promuove specifici momenti di confronto con le Regioni, il Ministero, le Organizzazioni di rappresentanza economica e sociale, con l'Università ed altri enti ed Istituti scientifici, utili a fornire elementi conoscitivi e contributi nonché di stimolo e impulso, per la definizione degli obiettivi programmatici in materia di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, sviluppo sostenibile nei limiti ed in coerenza con la normativa vigente;

p) svolge gli approfondimenti e le verifiche attribuite al Consiglio in applicazione dell' art.4 comma 4 della Legge regionale del Piemonte n.13/2014.

TITOLO VIII

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione durante la prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto avendo riguardo al principio della rotazione e della pari dignità fra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Resta in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Qualora si debba procedere al rinnovo anticipato della Presidenza, per le cause di cui al precedente art. 11, il nuovo Presidente dura in carica per il tempo residuo che rimane al Consiglio.

Art. 15

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e lo rappresenta nei rapporti istituzionali.

Predisporre l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal precedente art. 9, firma la convocazione del Consiglio e le deliberazioni del Consiglio stesso; provvede in ordine agli adempimenti conseguenti alle deliberazioni del Consiglio, esercita le attribuzioni devolute dagli atti vigenti e dallo Statuto.

Il Presidente può delegare incarichi specifici al Vice Presidente ed ai membri del Consiglio, nell'ambito dei compiti del Consiglio stesso.

TITOLO IX

VICEPRESIDENTE

Art. 16

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti delle Regioni.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle funzioni previste dal precedente art. 15.

TITOLO X

DIRETTORE GENERALE

Art. 17

Il Direttore Generale è nominato con delibera della Giunta Regionale del Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, sentito il Ministro della Salute.

Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è esclusivo e regolato da contratto quinquennale di diritto privato, rinnovabile una sola volta. La durata del contratto, previa intesa tra le Regioni, può essere altrimenti determinata in misura comunque non inferiore a tre anni.

I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono stabiliti dalla Regione Piemonte d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta.

Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, lo gestisce e ne dirige l'attività scientifica.

E' di sua competenza la nomina, la eventuale sospensione o decadenza del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo.

Nomina i componenti designati a costituire il Collegio dei Revisori e li convoca per la prima seduta.

Nell'ambito delle proprie competenze, il Direttore Generale, in particolare:

- a) propone al Consiglio di Amministrazione il bilancio di esercizio, il bilancio economico preventivo con la relativa nota illustrativa e il piano degli investimenti;
- b) predispone la relazione gestionale annuale sulla base degli obiettivi prefissati e la propone per la valutazione al Consiglio di Amministrazione
- c) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi e la relativa dotazione organica al Consiglio di Amministrazione per l'adozione;
- d) predispone il regolamento per la gestione economico finanziaria e patrimoniale dell'Istituto;
- e) attiva un efficace sistema di informazioni sulle prestazioni erogate, sulle tariffe e sulle modalità di accesso ai servizi;
- f) istituisce un'apposita struttura di controllo interno, come previsto dal D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286, come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, per la verifica dei rendimenti e dei risultati, della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'azione amministrativa.

Il Direttore Generale assume ogni altro regolamento previsto dalla Legge e assume gli atti inerenti la gestione dell'Istituto.

Informa preventivamente il Consiglio di Amministrazione per l'espressione del parere in merito a:

- l'associazione con altri Istituti Zooprofilattici Sperimentali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria;
- le variazioni relative al patrimonio immobiliare;
- l'istituzione o soppressione di sezioni provinciali.

Il Direttore Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive e fornisce al Consiglio il supporto necessario a garantire la funzionalità dell'organo collegiale.

TITOLO XI

DIRETTORE SANITARIO E DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Art. 18

Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo.

Il Direttore Generale, con provvedimento motivato, nomina il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo.

Il Direttore sanitario è un medico veterinario che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età ed in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnico-scientifica, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni nei settori pubblico o privato della sanità veterinaria. Dirige i servizi sanitari e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e sia in possesso di documentata attività professionale di direzione tecnica e amministrativa, con esperienza dirigenziale maturata per un periodo non inferiore a cinque anni in enti o strutture pubbliche o private. Dirige i servizi amministrativi e risponde al Direttore Generale, cui fornisce parere obbligatorio su tutti gli atti relativi alle materie di competenza.

Inoltre, per quanto di rispettiva competenza, il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo svolgono ogni altra attività delegata dal Direttore Generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo è esclusivo a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata pari a quello del Direttore Generale.

Il contratto ha comunque termine entro tre mesi dalla nomina del nuovo Direttore Generale e può essere rinnovato.

Il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo possono, per gravi motivi, essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato. Il rinnovo del contratto del Direttore sanitario e del Direttore amministrativo avviene con provvedimento motivato da parte del Direttore Generale, previa valutazione dell'attività svolta.

TITOLO XII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19

Il Collegio dei Revisori dei conti dura in carica tre anni ed è nominato dal Direttore Generale. E' composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e due designati dalla Regione Piemonte.

Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente tra i componenti di designazione regionale nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto. In tale seduta è necessaria la presenza di tutti i componenti dell'Organo. Nelle successive riunioni è sufficiente la presenza di numero due componenti del Collegio.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico di un componente del Collegio, il Direttore Generale ne informa tempestivamente l'Amministrazione che aveva proceduto alla designazione, per la sostituzione. Il nuovo designato resta in carica per il tempo residuo che rimane al Collegio.

Il Presidente del Collegio dei Revisori, o un suo delegato, può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione amministrativa contabile dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti, in particolare:

- esamina il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio; verifica la corrispondenza dei medesimi alle risultanze delle scritture contabili ed uniforma il controllo sugli atti ai principi contenuti dell'art. 2403 del codice civile;
- accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa;
- può chiedere al Direttore Generale notizie sull'andamento dell'Istituto;
- redige, almeno semestralmente, una relazione sull' andamento dell' Istituto e la trasmette alle Regioni interessate, al Ministero dell' Economia e delle Finanze, nonché al Direttore Generale e al Consiglio di Amministrazione.

I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.

Ai componenti del Collegio dei Revisori compete un corrispettivo stabilito dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 3 c. 13 del D.Lgs 502/1992 e compete altresì il rimborso delle spese di viaggio sostenute per lo svolgimento dell' incarico, comprensive delle spese relative all'uso di mezzi di trasporto e di quelle relative a vitto e alloggio.

TITOLO XIII

PERSONALE

Art. 20

Al personale dell'Istituto si applicano le disposizioni ed i principi contenuti nel D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e nel D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

Al personale dell'Istituto si applicano i Contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applicano i regolamenti previsti per il personale del Servizio Sanitario Nazionale e da specifiche norme di Legge riferite agli Istituti Zooprofilattici.

Le relazioni sindacali in Istituto sono regolate dalla specifica normativa del Pubblico Impiego.

TITOLO XIV

OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO VETERINARIO

Art. 21

Presso l'Istituto è istituito l'Osservatorio Epidemiologico veterinario che svolge attività di sorveglianza epidemiologica, vigilanza e controllo, nonché l'analisi del rischio, a supporto delle decisioni di sanità pubblica e delle attività di programmazione di competenza delle Regioni.

TITOLO XV

CONSIGLIO DEI SANITARI

Art. 22

Il consiglio dei sanitari è un organismo consultivo che può fornire pareri al Direttore Generale.

Il consiglio esprime la rappresentanza della dirigenza e del comparto.

E' presieduto dal Direttore sanitario che ne fa parte di diritto.

Le modalità di composizione, di formazione e funzionamento saranno definite da apposito regolamento, tenendo conto delle vigenti disposizioni in materia.

TITOLO XVI

PARI OPPORTUNITA'

Art. 23

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità e quindi della collettività. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera, nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente.

Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – ed ai Contratti Collettivi Nazionali del Servizio Sanitario Nazionale.

TITOLO XVII
CONSULTAZIONI CON LE ORGANIZZAZIONI DELL'UTENZA E DEI CONSUMATORI

Art. 24

L'Istituto garantisce periodiche consultazioni con le rappresentanze organizzate degli utenti e dei consumatori maggiormente significative, al fine di informare e raccogliere proposte e osservazioni sui programmi e sulle attività svolte dall'Istituto, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 502/92. Il Consiglio di Amministrazione definisce con appositi atti la periodicità e le modalità delle proprie modalità di consultazione.

TITOLO XVIII
CONTROLLO SUGLI ATTI

Art. 25

In conformità all'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 6 ottobre 2014 n. 13 sono soggetti all'approvazione della Regione Piemonte, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta:

- a) lo statuto e le sue modifiche;
- b) il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e la relativa dotazione organica;
- c) il regolamento per la gestione economico, finanziaria patrimoniale;
- d) il bilancio preventivo economico annuale e le sue variazioni;
- e) il bilancio di esercizio;
- f) la deliberazione di programmi di spese pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

Gli atti soggetti a controllo sono trasmessi contemporaneamente alla Regione Piemonte ed alle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, entro dieci giorni dalla loro adozione; essi si intendono approvati qualora la Giunta regionale del Piemonte non ne abbia pronunciato l'annullamento con provvedimento motivato entro quaranta giorni dalla data del ricevimento.

Il termine di quaranta giorni può essere interrotto una sola volta se prima della scadenza la Regione Piemonte richiama all'Istituto elementi integrativi di giudizio; tali elementi devono pervenire alla Regione Piemonte entro venti giorni a pena di decadenza.

Dal momento del loro ricevimento decorre un nuovo periodo di trenta giorni, trascorsi i quali senza che ne sia pronunciato l'annullamento, gli atti divengono esecutivi.

TITOLO XIX
PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Art. 26

L'Istituto, in conformità e nei limiti della vigente normativa, garantisce la pubblicità degli atti assunti dal Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale.

La pubblicità degli atti avviene attraverso la pubblicazione all'Albo on line dell'Ente.

TITOLO XX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 27

Il presente Statuto trova applicazione dalla data dell'atto di approvazione della Giunta della Regione Piemonte, di concerto con quella della Liguria e della Valle d'Aosta.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rinvio all'Accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta allegato alla Legge Regionale del Piemonte 6 ottobre 2014 n. 13, al D.Lgs. 30 giugno 1993 n.270, al D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, al D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e loro successive modifiche ed integrazioni.